



# Tribunale di Bologna

Presidenza

Bologna, 13 MAG 2021

n. 1350 prot.

Al  
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati  
BOLOGNA

**OGGETTO:** Comunicazione atti al P.M.

*Con riferimento a quanto in oggetto si trasmette in allegato la nota del Presidente della prima sezione civile inoltrata ai magistrati e ai funzionari di cancelleria.*

*Per accelerare l'iter, i giudici sono giunti alla conclusione che nei procedimenti nei quali il P.M. è parte necessario non sia indispensabile attendere le determinazioni dell'ufficio del P.M. per procedere oltre purchè gli atti siano stati tempestivamente comunicati e siano decorsi i termini di rito.*

*In tal modo il P.M. potrà valutare se e quando intervenire ma il giudice potrà procedere indipendentemente dall'esercizio dei poteri previsti dagli artt.70 e seg. c.p.c. e relative comunicazioni.*

*Il Procuratore della Repubblica, con successiva nota del 16 aprile ha condiviso l'impostazione ritenendola in linea con la giurisprudenza di legittimità.*

Il Presidente del Tribunale  
Dott. Francesco Caruso

TRIBUNALE DI BOLOGNA

prima sezione civile

Ai colleghi magistrati della sezione

Ai Responsabili della cancelleria civile e volontaria giurisdizione della sezione

Oggetto: comunicazione atti al PM

La Presidente della prima sezione civile, dott.ssa Antonella Palumbi,

rilevato che, nei giudizi civili in cui è obbligatorio l'intervento del PM (per es.: proced. aventi ad oggetto querela di falso, separazione personale o divorzio, status e famiglia), è consolidato il principio giurisprudenziale secondo cui, ai fini dell'osservanza delle relative norme e della legittimità e validità delle decisioni assunte, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre non rileva, né può in alcun modo essere oggetto di censura o di nullità processuale, il modo dell'intervento di tale organo e l'uso fatto del potere di intervento a lui attribuito, trattandosi di modalità rimesse alla sua diligenza (tra le tante, cass. n. 12254/2020, n. 6136/2015, n. 22567/2013, n. 21065/2006, n. 10894/2005);

che, pertanto, la validità dei provvedimenti del giudice e della pubblicazione da parte della cancelleria non è subordinata alla partecipazione effettiva del PM alle udienze né alla formulazione delle sue conclusioni;

che i colleghi della sezione si sono dichiarati d'accordo sulla necessità di dare disposizioni dirette a prevenire ritardi, non imputabili al singolo giudice ed alla cancelleria, nella definizione e pubblicazione dei provvedimenti definitivi dei procedimenti in cui è obbligatorio l'intervento del PM;

dispone che

nei procedimenti in cui è obbligatorio l'intervento del PM:

a) l'ordine del giudice di comunicazione degli atti al PM sia accompagnato dalla segnalazione seguente:  
"Questo Ufficio si atterrà al principio giurisprudenziale secondo cui, *"per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi- è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza"* (cass. n. 10894/2005, conf. n. 12254/2020, n. 6136/2015, n. 22567/2013, n. 21065/2006)";

b) la cancelleria provveda, su indicazione del giudice istruttore, alla comunicazione degli atti al PM, annotando il relativo adempimento nello 'storico' del fascicolo, e alla pubblicazione del provvedimento definitivo trascorsi 15 gg. dalla predetta comunicazione; in particolare, quanto alle separazioni consensuali, la cancelleria rimetterà il fascicolo al Presidente, ai fini del provvedimento di omologazione, trascorso il termine di 15 gg. dalla comunicazione degli atti al PM subito dopo gli adempimenti conseguenti alla celebrazione dell'udienza presidenziale.

Bologna, 8.4.2021

La Presidente

Dott.ssa Antonella Palumbi